

La circolare del ministero sul contratto professionalizzante dopo le novità del dl 112/2008

Meno vincoli per l'apprendistato

Stop ai limiti di durata, si apre anche ai rapporti stagionali

DI VITANTONIO LIPPOLIS

L'apprendista potrà essere assunto anche per un periodo inferiore a due anni e, in caso di trasformazione anticipata del contratto, spetteranno in ogni modo al datore di lavoro gli sgravi per ulteriori 12 mesi. Sono queste le principali novità interpretative espresse dal Ministero del lavoro nella circolare n. 27/2008 pubblicata ieri. Sulla scorta delle modifiche apportate dalla c.d. manovra d'estate alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante, la direzione generale dell'attività ispettiva del dicastero ha divulgato alcune rilevanti interpretazioni su questo particolare contratto che, a distanza di ormai cinque anni dall'esordio, non ha riscosso l'auspicato gradimento. Ecco i chiarimenti.

Durata del contratto. Non è più prevista una durata minima del rapporto. D'ora in avanti saranno i contratti collettivi a stabilire la durata dell'apprendistato professionalizzante che non può, comunque, superare il limite massimo di sei anni. Questa deregulation consentirà di assumere lavoratori che, sino a ieri, restavano esclusi da questa particolare tipologia contrattuale quali, per esempio, i lavoratori stagionali la cui durata del rapporto si esaurisce, appunto, nell'arco di una stagione.

Trasformazione anticipata del rapporto. Connessa all'abolizione della durata minima del contratto d'apprendistato professionalizzante è la questione, spesso dibattuta in passato, della trasformazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato. Com'è noto alla conversione del rapporto è subordinata la fruizione, per ulteriori 12 mesi, dei benefici contributivi previsti per gli apprendisti dall'art. 21, co. 6, della legge n. 56/1987 (contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile). Nella nota ministeriale si afferma che non sussistono impedimenti alla trasformazione, in qualunque momento, del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene così, estesa la possibilità di fruizione dei suddetti benefici a vantaggio di quei datori di lavoro che decidono di anticipare (rispetto alla naturale scadenza) la qualificazione dell'apprendista, a condizione, tuttavia, che non pongano in essere condotte elusive sulle quali gli organi ispettivi sono chiamati a vigilare.

Formazione interna all'azienda. L'ostacolo più grande alla diffusione dell'apprendistato professionalizzante, sino a oggi, è probabilmente rappresentata dalla difficoltà ad articolare la regolamentazione dei profili formativi. Originariamente rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-

Abrogazioni operate alla disciplina dell'apprendistato

Art. 1, D.M. 7/10/1999	Prevedeva, fra l'altro, una «comunicazione all'amministrazione competente dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso»
Artt. 21 e 24, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 1668/1956.	La prima norma prevedeva la tempistica da osservare circa le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista ai sensi dell'art. 11, lett. l), della L. n. 25/1955; la seconda la comunicazione agli «Uffici di collocamento» dei nominativi degli apprendisti che avessero o meno conseguito la qualifica
Art. 4, Legge n. 25/1955	Richiedeva una visita sanitaria preassuntiva dell'apprendista in quanto tale. (Adesso, quindi, si applica la disciplina generale sulla sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. n. 81/2008)

parativamente più rappresentative sul piano regionale, è stata successivamente demandata, seppur in via surrogatoria, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Per superare le difficoltà previste da questa suddivisione è nuovamente intervenuto il legislatore che, per mezzo dell'art. 23, co. 2, del dl n. 112/2008, ha creato un terzo e più agile canale attraverso il quale è possibile disciplinare la formazione dell'apprendista. Più precisamente è oggi consentito alla contrattazione collettiva non solo di livello nazionale, ma anche territoriale e aziendale, rego-

lamentare integralmente i profili formativi degli apprendisti che svolgeranno una formazione esclusivamente interna all'azienda. La circolare ministeriale afferma che questa previsione è già operativa e che, di conseguenza, se il datore di lavoro vorrà farsi totalmente carico della formazione dell'apprendista (formazione c.d. «interna» ma che fisicamente potrà essere comunque svolta anche all'esterno dell'azienda) potrà immediatamente farlo. Ciò dovrebbe finalmente consentire, come conseguenza immediata, una generale sburocraziazione dei profili formativi che potranno

così essere regolamentati dagli accordi collettivi di qualunque livello. Questa nuova opportunità non sarà, tuttavia, totalmente indolore in quanto implicherà, per il datore di lavoro, la necessità di accollarsi totalmente gli oneri formativi dell'apprendista e la conseguente rinuncia ai finanziamenti pubblici all'uopo previsti.

Sottoinquadramento del lavoratore profili retributivi. Con riguardo alla nota questione dell'ammissibilità o meno di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento dell'apprendista e quello della percentualizzazione della sua retribuzione, la nota ministeriale interviene affermando una radicale novità rispetto al passato, vale a dire che sarà da oggi possibile combinare il sistema della percentualizzazione della retribuzione cui l'apprendista ha diritto con il livello di sottoinquadramento garantito dall'art. 53, del dlgs n. 276/2003. In concreto, quindi, l'apprendista potrà ricevere nel corso del rapporto di lavoro una retribuzione inferiore in percentuale rispetto al livello di sottoinquadramento, a condizione tuttavia che lo stesso livello sia garantito almeno quale punto di arrivo della progressione retributiva.

Cumulabilità dei rapporti di

apprendistato. Partendo dall'assunto che la previgente disciplina dell'apprendistato (in particolare art. 8, Legge n. 25/1955) è parzialmente sopravvissuta all'onda riformatrice e, quindi, oggi coesiste con la più recente disciplina contenuta nel dlgs n. 276/2003, il dicastero afferma che il percorso formativo intrapreso ma non portato a termine da un apprendista presso un datore di lavoro può essere utilmente completato dal medesimo lavoratore anche presso altro diverso datore di lavoro dal quale venga successivamente assunto. Il precedente periodo andrà ovviamente considerato non solo per computare la durata complessiva dell'apprendistato, ma anche e soprattutto per rimodulare i contenuti formativi del nuovo rapporto. Questo in concreto consentirà da un lato di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza già acquisita dal dipendente nel precedente periodo, dall'altro lato di formulare un percorso di formazione personalizzato, così come richiesto dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.



IL VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL'INPS ENTRO IL PRIMO DICEMBRE

Gestione separata, secondo acconto per i professionisti

Per i professionisti titolari di partita Iva, obbligati al versamento del contributo previdenziale alla cosiddetta gestione separata è giunta l'ora di passare alla cassa dell'Inps. Entro il 1° dicembre (il 30 novembre cade di domenica) devono infatti pagare il secondo dei due acconti sulla contribuzione dovuta per il 2008, prendendo a riferimento i redditi conseguiti lo scorso anno. Anche per loro, come gli altri lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), il pagamento dei contributi deve essere effettuato con il modello di riscossione unificato F24.

Modalità di versamento. Per il versamento del famoso contributo ex 10%, sono previste due diverse modalità, a seconda che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di attività in forma professionale. Nel primo caso, il prelievo contributivo avviene attraverso una trattativa a cura del committente (che già opera in qualità di sostituto d'imposta), il quale oltre alla trattativa Irpef, effettua anche la ritenuta previdenziale: 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. Il versamento all'Inps deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene corrisposto il compenso, come si fa per la contribuzione riferita ai lavoratori dipendenti. Se invece il reddito assoggettabile è prodotto nell'ambito di una professione vera e propria, quando cioè si tratta di un soggetto in possesso di partita Iva, l'imponibile su cui calcolare il contributo è costituito dalla differenza tra i compensi ricevuti e i costi sostenuti. In questo caso, è lo stesso professionista che deve provvedere a pagare il contributo all'Inps, entro le

Le indicazioni	
POSIZIONE	ACCONTO DI NOVEMBRE
Professionisti non assicurati né pensionati	Reddito 2007 entro il massimale di 88.669 euro per 9,888%
Professionisti già assicurati o pensionati	Reddito 2007 entro il massimale di 88.669 euro per 6,80%

stesse scadenze stabilite per il pagamento dell'Irpef (art. 1, comma 212 della legge n. 662/1996) e cioè due acconti, uno a giugno e l'altro a novembre, nella misura del 40%, per ciascuna delle scadenze, e il saldo a giugno dell'anno successivo.

Quanto si paga. Il famoso e tanto contestato contributo del 10% (alla sua nascita nel 1996) appartiene ormai al passato. Dopo il percorso di avvicinamento all'aliquota stabilita per i commercianti, indicato dalla Finanziaria del 1998, e l'equiparazione con la contribuzione dovuta all'Inps dagli stessi esercenti, decisa dal 1° gennaio 2004, la Finanziaria dell'anno scorso (art. 1, comma 770, della legge n. 296/2006) sembrava aver definitivamente chiuso il discorso del contributo alla gestione separata Inps, elevandolo al 23% per la generalità dei soggetti e al 16% per i soggetti già assicurati oppure titolari di pensione. Ma così non è stato, in quanto l'aliquota ha successivamente subito una ennesima impennata. Si tratta della cosiddetta riforma del Welfare (art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007) che ha deciso l'aumento di un altro punto per il 2008, sia nei confronti dei pensionati e di coloro che risultano già

coperti da altra forma di previdenza (dal 16 al 17%), sia dei cosiddetti «esclusivi», coloro cioè che risultano privi di altra copertura (dal 23 al 24%). Per questi ultimi, sempre la stessa norma, stabilisce peraltro un ulteriore aumento (sarà l'ultimo?) di un punto ciascuno, sia per l'anno 2009 (25%) che per il 2010 (26%), cui va aggiunta la maggiorazione dello 0,50%, elevata dal 7 novembre 2007 allo 0,72%, destinata a finanziare il fondo maternità e assegni familiari.

Acconto 2008. Per quanto riguarda il versamento del 1° dicembre, il secondo acconto 2008 dovuto nella misura del 40%, occorre:

* considerare il reddito professionale 2007 assoggettato a Irpef (da Unico2008), entro il limite di 88.669,00 euro (tetto di reddito imponibile 2008);

* e applicare l'aliquota del 6,80% o 9,888%, corrispondente al 40% del contributo dovuto (calcolato sul 17 ovvero sul 24,72%), a seconda del caso.

Il codice «causale contributo» da indicare sul modello di versamento F24 è P10 (per chi versa il 17%) e PXX (per chi versa il 24,72%).

di Gigi Leonardi